ACCORDO AZIENDALE

Modificazione, abrogazione, integrazione di norme vigenti sulla effettuazione dell'orario di servizio e sulle modalità di attestazione della presenza

Il giorno 7 luglio 1992

L'A.T.A.C. rappresentata da: Miccione Ing. Domenico MAZZAROCCO, Capo Servizio I^ Cl. dott. Mario Di Jeguì, Capo Servizio I^ Cl. avv. Giorgio Da Ros

e

le OO.SS.:

FILT - CGIL rappresentata dai Sigg.: Emilio Salvatori, Alfio Panciucca, Alberto Ruzzi

FIT - CISL rappresentata dai Sigg.: Michele Raguza, Aldo Buzzi, Daniele Gamaroli, Ugo Nasti

UIL - TRASPORTI rappresentata dai Sigg.: Gianfranco Napoleoni, Sandro Licatelli, Antonio De Angelis

con la partecipazione della SCUA

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il comma 1 dell'art. 15 dell'Accordo Aziendale 10.6.1988 è abrogato.

Articolo 2

1. Tutti i dipendenti attesteranno la presenza in servizio, qualunque sia la modalità di certificazione, secondo i seguenti criteri:

   a) attestazione all'inizio della prestazione di lavoro;

   b) attestazione alla fine della prestazione di lavoro.

Articolo 3

1. Nel caso in cui la presenza di cui al precedente articolo sia continua e si protragga oltre il termine previsto per il normale orario di servizio, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli, le parti determinano in 30 minuti l'intervallo da assicurare tra le prestazioni effettuate entro il termine dell'orario normale di lavoro e quelle successive.

2. L'intervallo di cui al comma precedente è "tempo libero dal lavoro" e non è quindi retribuito.

3. Al fine di determinare il periodo lavorato retribuito, dalla presenza di cui al primo comma sono detratti 30 minuti.

Articolo 4

1. Le condizioni previste dal precedente articolo ricorrono allorchè la durata della presenza superi di 1 h e 30' l'orario di servizio normale giornaliero consentito.

2. Per tutto il personale la presenza lavorativa non può essere superiore alle 10 ore (e quella totale alle 10 ore e 30 minuti) salvo circostanze eccezionali che devono essere formalmente autorizzate dal Dirigente responsabile.

3. Le prestazioni lavorative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere preventivamente disposte in relazione a motivate e finalizzate esigenze di servizio ed autorizzate almeno tre ore prima della fine del normale orario di servizio.

Articolo 5

1. Nel caso in cui la durata della presenza sia inferiore di oltre 5 minuti alla durata minima della presenza in Azienda, così come prevista dal comma 1 del precedente articolo, la retribuzione sarà limitata alla prestazione resa entro il termine del normale orario di servizio. Per l'effetto non saranno compensate le prestazioni (straordinarie o a recupero) effettuate in più dopo la fine del normale orario di servizio.

2. Il recupero dei minuti non lavorati nei limiti di cui al precedente comma è effettuato con prestazioni successive al normale orario di servizio fermo rimanendo quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Articolo 6

L'art. 14 dell'Acc. Az. 10.6.1988 è così sostituito:

1. Ai sensi dell'art. 3 l'inizio delle prestazioni di lavoro può essere anticipato fino alle ore 7.30 e posticipato fino alle ore 8.15.

2. Rimane in ogni caso fissato il termine di tutte le prestazioni di lavoro alle ore 15.03.

Articolo 7

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 10.4.1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", art. 1, comma 2, lett. e), tenuto conto altresì della legge n. 903/1977, alle donne e/o agli uomini che per motivi inerenti alle loro "responsabilità familiari" non possano osservare la flessibilità in ingresso di cui al precedente articolo, è consentito, previa presentazione di specifica domanda, di posticipare l'inizio delle prestazioni di lavoro fino alle ore 8.30 ed il termine delle medesime fino alle ore 15.18. E' confermata per i lavoratori aventi diritto alla applicazione delle normative sulle lavoratrici madri con figli ed equiparati, ivi compresi gli adottati, gli affiliati e gli affidati la disciplina prevista dall'art. 16 dell'Acc. Az. 10.6.1988 e successivi Ordini di Servizio N. 506 del 13.6.1989 e N. 416 del 17.5.1990, fatta eccezione per la flessibilità in uscita che ha inizio dalle ore 14,18 indipendentemente dalla effettuazione del normale orario di servizio; in ogni caso anche per tali lavoratrici/tori è confermato il termine delle prestazioni normali di lavoro alle 15.18.

Articolo 8

1. Per tutti i dipendenti che effettuino prestazioni di lavoro secondo le modalità previste dal precedente art. 4 la determinazione delle ore effettivamente lavorate e la loro distinzione in prestazioni normali ed in prestazioni straordinarie avviene alla fine di ogni settimana.

2. La determinazione delle prestazioni eventualmente retribuibili a straordinario avviene secondo consuntivi mensili mediante sommatoria delle ore e dei minuti risultanti dai singoli consuntivi settimanali. ~~Detta sommatoria mensile è in ogni caso arrotondata per difetto a 30 minuti.~~ Le frazioni di detta sommatoria mensile inferiori a 20' o a 50' sono riportate rispettivamente a 0 o 30'.

Articolo 9

L'art. 8 dell'Accordo aziendale 10.6.1988 è così modificato ai commi 2 e 3:

2. Detti recuperi devono essere effettuati entro la settimana cui la carenza di orario si riferisce.

3. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi nel corso della settimana in cui si sono verificate le carenze di orario, l'Azienda provvede all'immediata ritenuta della retribuzione corrispondente al tempo non lavorato.

Articolo 10

L'accordo 15.7.1988 articolo uno "Personale Centro di Elaborazione Dati" sarà modificato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 11

Le prestazioni lavorative afferenti funzioni di rilevanza strategica, ovvero di non ordinaria complessità, ovvero funzioni "non residenti" con diretta responsabilità per i risultati della loro attività, saranno disciplinate anche in deroga a quanto disposto dal presente accordo, art. 6.

Stante il carattere innovativo della deroga di cui al 1° comma, le parti si impegnano a verificarne la concreta applicazione in "corso d'opera".

NOTA A VERBALE

L'Azienda dichiara che il presente accordo annulla e sostituisce ogni altro accordo, prassi e/o consuetudine diversi, anche se limitati a gruppi di lavoratori.

Il presente accordo, così come il precedente del 10.6.1988, hanno carattere sperimentale. L'Azienda si riserva, pertanto, di sottoporre al confronto con le OO.SS. nuove ipotesi di accordo sulla disciplina dell'orario di servizio, là dove esigenze connesse con la ristrutturazione dell'Azienda e/o con ristrutturazioni "esterne" (come ad esempio la riarticolazione degli orari di apertura degli uffici e delle attività commerciali e/o industriali) lo impongano.

L'ATAC si impegna, infine, a rimettere alle OO.SS. elenco delle funzioni di cui all'art. 11 comma 1 dell'Accordo.